

Criminalia

Annuario di scienze penalistiche

2011

ESTRATTO



Edizioni ETS

LUCIA RISICATO

L'EDUCAZIONE DEL "BULLO"
TRA USO E ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE

SOMMARIO: 1. Strumenti didattici a fini sanzionatori: breve sintesi di una vicenda giudiziaria emblematica. – 2. Le motivazioni della sentenza di primo grado. – 3. *Segue*: e quelle (antitetiche) della sentenza d'appello. – 4. Ragioni pedagogico-disciplinari e *ius corrigendi*. – 5. Le modalità dell'intervento correttivo: abuso travisato da uso o uso travisato da abuso?

1. *Strumenti didattici a fini sanzionatori:*
breve sintesi di una vicenda giudiziaria emblematica

Il recente mutamento culturale, prima che giuridico, su ambiti e forme dello *ius corrigendi* impone una riflessione sui limiti di liceità di metodi educativi che un tempo sarebbero stati ritenuti socialmente adeguati, senza il timore – reale o paventato – di danni morali a carico dei minori. La vicenda giudiziaria, ancora *in itinere*, che abbiamo scelto di commentare risulta, sotto questo aspetto, addirittura emblematica: ogni valutazione giuridica del fatto si presta eloquentemente ad una ricostruzione antitetica altrettanto plausibile, a conferma dell'estrema delicatezza della materia trattata. Può l'uso "improprio" – a fini punitivi – di uno strumento didattico considerarsi lecito? E, in special modo, può dirsi lecita la ripetizione ossessiva di un'espressione dalla valenza semantica ormai, per traslato, ingiuriosa?

Questi, in estrema sintesi, i fatti. L'insegnante di una scuola media di Palermo infligge una punizione esemplare a un alunno riottoso reiteratamente richiamato da precedenti – ma inefficaci – note disciplinari per la personalità "sopra le righe". L'allievo è responsabile di ripetute angherie ai danni di un compagno al quale ha impedito l'accesso ai servizi igienici, apostrofandolo davanti alla classe come *gay*. Nonostante la "dissociazione" del suo complice, l'alunno si rifiuta di chiedere scusa al compagno discriminato e offeso. A quel punto la docente decide di far meditare l'allievo sulla propria mancanza di sensibilità e la classe intera sulla natura esecrabile di atteggiamenti prevaricatori. Il metodo utilizzato per invitare alla meditazione è, nella migliore delle ipotesi, retaggio di uno "stile comunicativo superato": l'allievo è costretto a scrivere per

cento volte sul proprio quaderno la frase “sono *deficiente*”. L’espressione usata è frutto, a sua volta, di un patteggiamento: la prima versione dello scritto punitivo è infatti “sono un *emerito* deficiente” (aggettivo freudiano?). L’interpretazione della portata semantica dell’epiteto ha, come vedremo, rilievo cruciale ai fini della qualificazione giuridica del fatto: l’insegnante precisa, davanti ai compagni, che il termine “deficiente” deve essere inteso in senso prettamente etimologico (dal verbo latino *deficere*, che esprime appunto assenza, mancanza) e non nell’accezione ingiuriosa oggi peraltro diffusissima. L’intervento correttivo si tradurrebbe, così, in una sorta di “educazione sentimentale” forzata nascente dalla conclamata inutilità di qualunque tentativo bonario di indurre il minore – considerato dai compagni come un modello di comportamento, non certo idealtipico – a fare ammenda: la sentenza di primo grado pone in rilievo proprio la necessità di “contestualizzare” la condotta della docente in rapporto all’ambiente scolastico difficile e alla personalità turbolenta del ragazzo; quella di appello, per contro, “contestualizza” invece il significato dell’insulto alla stregua delle capacità di comprensione della vittima e della sua personale percezione della correzione, inquadrando l’episodio di bullismo che dà origine alla punizione come una forma fisiologica di “interazione” tra coetanei vivaci che non giustifica deviazioni rispetto a metodi educativi ortodossi.

Prosciolta dal Gip del Tribunale di Palermo per insussistenza del fatto¹, l’insegnante viene invece condannata in appello² per il reato di abuso dei mezzi di correzione, con esito di lesioni personali, a un mese di reclusione. Le argomentazioni addotte a favore e contro l’imputata nelle due pronunzie qui citate meritano distinta considerazione, descrivendo da angoli prospettici diversi la delicata linea di confine tra uso e abuso dei mezzi di correzione.

2. Le motivazioni della sentenza di primo grado

Il Gip del Tribunale di Palermo premette che la risalente formulazione del delitto di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina di cui all’art. 571 c.p.³,

¹ Trib. Palermo, Giudice per le indagini preliminari, 27 giugno 2007, in *Quest. Giustizia*, 4/2007, 829 e ss. e in *Foro it.*, 2008, II, 14 e ss., con nota di S. RIOLO.

² Corte d’Appello di Palermo, III Sez. penale, 16 febbraio 2011, *inedita*.

³ Nella letteratura penalistica v., tra gli altri, L. MAZZA, voce *Maltrattamenti e abuso dei mezzi di correzione*, in *Enc. giur. Treccani*, XIX, Roma, 1990; G.D. PISAPIA, voce *Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina*, in *Dig. disc. pen.*, I, Torino, 1987, 29; ID., voce *Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina*, in *Nss. Dig. it.*, I, Torino, 1957, 98; G. PIOSELLI, voce *Abuso dei mezzi di*

caratterizzata da un'ideologia improntata all'autoritarismo, deve oggi essere reinterpretata alla luce dei principi costituzionali e della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre del 1989. È quindi da ritenersi superata, o almeno fortemente ridimensionata, l'interpretazione che assegna al fine educativo la capacità di annullare – o di diminuire – il disvalore di condotte violente: il principio personalistico affermatosi con la Costituzione repubblicana non consente in alcun modo di mediare tra finalità educative e dignità o integrità personale.

A ciò occorre aggiungere che le più moderne teorie pedagogiche escludono che umiliazioni e sofferenze (fisiche o psichiche) inflitte a un minore possano sortire un qualche effetto positivo o dissuasivo⁴. La già richiamata Convenzione ONU del 1989 esclude il ricorso a metodi educativi violenti, che non potranno mai prevalere – per una questione di civiltà – su cultura, persuasione, convincimento e dialogo. Questa linea ermeneutica è, del resto, adottata con convinzione dalla giurisprudenza più recente, la quale vede nel minore un soggetto titolare di diritti, e non l'oggetto «di un malinteso senso di protezione»⁵.

Alla stregua di questi nuovi parametri scientifici e culturali il giudice di prime cure ricostruisce l'abuso rilevante ai sensi dell'art. 571 c.p., consistente nel travalicamento ingiustificato di un *uso* legittimo di mezzi di correzione o di disciplina, la cui fonte sarà individuata in norme extrapenalistiche (come le circolari e i regolamenti ministeriali) ma anche in usi sociali che siano ritenuti adeguati in un dato momento storico⁶. Correlare l'abuso all'uso significa anche valutare che il mezzo educativo utilizzato sia tale per *natura* e per *destinazione*: ne deriva

correzione e di disciplina, in *Enc. dir.*, I, Milano, 1958, 170. Sui limiti tra uso e abuso cfr. S. LARIZZA, *La difficile vita del reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina*, in *Cass. pen.*, 1997, 33; F. RAMACCI, *Atipicità del fatto ed esercizio del diritto negli interventi correttivi o disciplinari*, in *Giust. pen.*, 1969, II, 403; C. FIORE, *Esercizio dei mezzi di correzione e adeguatezza sociale*, in *Foro pen.*, 1963, 35; F. ANTOLISEI, *Osservazioni in tema di "Jus corrigendi"*, in *Giur. it.*, 1952, II, 13; G. BETTIOL, *Aspetti del "Jus corrigendi" nel diritto penale*, in *Scuola pos.*, 1943, 33.

⁴ Particolarmente significativa, sotto questo aspetto, è la recente Cass. pen., Sez. VI, 28 giugno 2007, in *Foro it.*, 2008, II, 14 e ss., ove si ribadisce che «integra il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina l'uso in funzione educativa del mezzo astrattamente lecito che trasmodi nell'abuso sia in ragione dell'arbitrarietà o intempestività della sua applicazione, sia in ragione dell'eccesso nella misura» (nella specie, l'imputato aveva inflitto reiterate umiliazioni alla figlia costringendola altresì, con minaccia di percosse, a scrivere ripetutamente la frase "non sono una ladra, non devo rubare").

⁵ Così Cass. pen., Sez. VI, 31 maggio 2007, N.B., in *dejure.giuffre.it*

⁶ Sullo *jus corrigendi v.*, da ultimo, A. SPENA, *Diritti e responsabilità penale*, Milano, 2008, 191 e ss.; G. PANEbianco, *L'esercizio di un diritto*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F. Palazzo e C.E. Paliero, vol. I a cura di G. de Vero, Torino, 2010, 347.

che la condotta abusiva ricorre ogni volta che il mezzo sia utilizzato «per un interesse diverso da quello per cui è stato conferito (vessatorio, esemplarmente punitivo, volto al mero insulto o all'umiliazione, per riaffermare semplicemente la propria autorità)»⁷. L'abuso presuppone sempre, in certo modo, l'inadeguatezza o l'eccentricità dei modi d'intervento, tenuto conto del *contesto culturale* e della *situazione concreta* su cui si innesta la condotta dell'agente, e sempre che dall'abuso in questione derivi il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente del soggetto "corretto"⁸.

La condotta di cui all'art. 571 richiede inoltre il dolo, consistente nella volontà di usare il mezzo pedagogico o di disciplina sapendo che si tratta di abuso da cui possa derivare una malattia fisica o psichica.

Su queste basi è finalmente possibile appurare se il mezzo educativo utilizzato nel caso di specie, ovvero far scrivere cento volte su un quaderno la frase "sono deficiente", sia proporzionato rispetto allo scopo pedagogico perseguito, tenuto conto della situazione concreta in cui l'imputata si trovava ad operare e delle caratteristiche antropologiche dei suoi giovani interlocutori.

Il Gip esclude, in primo luogo, che la condotta in esame possa aver cagionato il pericolo di una malattia psichica⁹ nel destinatario della correzione, affetto da disturbi comportamentali di eziologia ed entità incerte e quasi certamente già presenti almeno quattro giorni prima del fatto dedotto in contestazione.

La dinamica "ambientale" del fatto consentirebbe poi di escludere, nel caso concreto, anche la sussistenza di un abuso in grado di determinare oggettivamen-

⁷ Gip Palermo, 27 giugno 2007, in *Quest. Giust.*, cit., 831.

⁸ Gip Palermo, 27 giugno 2007, in *Quest. Giust.*, cit., 832: «alla stregua dei suddetti parametri di valutazione della condotta sul piano oggettivo, la giurisprudenza del Supremo Collegio, nel tempo, ha ritenuto come leciti i mezzi di correzione tradizionali tali da non porre in pericolo l'incolumità del soggetto passivo (Cass. 1982/1451) e quindi quelli adeguati al fine da perseguire. Più precisamente il Supremo Collegio si è limitato a rilevare che non sono consentiti, ad esempio, l'uso della cinghia o gli atti di violenza fisica dell'insegnante, vietati anche dai regolamenti scolastici (Cass. 19 gennaio 1972, in *Giust. Pen.*, 1974, II, 4989), non fornendo tuttavia indicazioni specifiche sulle condotte che pur non integrando gli estremi di un'aggressione fisica al corpo sono tuttavia suscettibili di determinare il "pericolo di malattia della mente" per la loro inadeguatezza alla finalità educativa perseguita».

⁹ La Cassazione attribuisce al concetto di "malattia della mente" di cui all'art. 571 c.p. un'accezione molto più ampia di quella (medica) cui si fa riferimento nell'accertamento dell'infirmità di cui agli artt. 88 e 89 c.p., e consistente in ogni conseguenza rilevante sulla salute psichica del soggetto passivo: cfr., tra le altre, Cass., 7 febbraio 2005, Cagliano, in *Dir. e giust.*, 2005, fasc. 20, 74, con nota di G. DOSI, *Infanzia negata, serve più prevenzione. C'è un solo mezzo: il curatore speciale*, richiamata espressamente in motivazione da Cass. pen., Sez. VI, 28 giugno 2007, cit., 14.

te il pericolo di malattia. Per operare questa valutazione, risulterebbero appunto decisivi il *contesto* in cui la condotta è andata a inserirsi ed il *modo* in cui essa è stata intesa dal diretto interessato. In particolare, i biglietti scritti a commento della vicenda dai compagni di classe dell'allievo turbolento, inclusi tra le fonti di prova utilizzabili, dimostrerebbero proprio la corretta percezione delle finalità pedagogiche del gesto, dell'uso non ingiurioso del termine "deficiente" (destinato a evidenziare solo la mancanza di sensibilità dell'allievo) e dell'inutilità di mezzi correttivi più blandi a carico del destinatario della correzione. L'allievo etimologicamente "deficiente" era già ampiamente noto per atteggiamenti "bullistici" sfociati nella sistematica derisione e nell'aperta emarginazione nei confronti di un compagno di classe, insultato con un aggettivo discriminatorio verso una determinata categoria di persone: atteggiamenti tanto più pericolosi sia perché inutilmente lambiti da pregressi mezzi educativi "istituzionali", sia soprattutto perché oggetto di ammirazione ed emulazione da parte dei compagni.

Recenti ricerche psicopedagogiche sostengono, in proposito, che la prepotenza, se non tempestivamente neutralizzata e stigmatizzata, può condizionare le relazioni tra compagni di classe fino a essere accettata come presupposto "normale" dei rapporti personali e sociali¹⁰. Ora, il non intervenire nei confronti dello sfrontato atteggiamento dell'offensore, che si era pervicacemente rifiutato di chiedere scusa all'offeso, avrebbe finito con l'accreditare presso i compagni di classe l'idea dell'adeguatezza sociale delle condotte vessatorie ai danni dei più deboli, con un'inaccettabile distorsione dei modelli comportamentali a cui tutti gli altri alunni avrebbero dovuto ispirarsi. Beninteso, l'intervento educativo in questione, oltre ad avere una valenza generalpreventiva verso l'insieme dei compagni di classe, rivendicherebbe una specifica finalità paideutica anche nei confronti del minore "corretto": l'analisi comportamentale consente, infatti, di ravvisare un nesso probabilistico di tipo involutivo tra bambino prevaricatore e adulto antisociale¹¹. La consuetudine verso tattiche intimidatorie trasforma il fanciullo prepotente in uomo violento: un'argomentazione dotata di indubbia efficacia, se solo si inquadra il fatto in una realtà antropologica complessa (definita "difficile" dalla preside dell'istituto proprio perché connotata dalla serpeg-

¹⁰ V., tra gli altri, A. CIVITA, *Il bullismo come fenomeno sociale. Uno studio tra devianza e disagio minorile*, Roma, 2007. Per un'analisi criminologica della correlazione tra abusi e delinquenza minorile cfr., per tutti, A. BANDINI - U. GATTI - B. GUALCO - D. MALFATTI - M. I. MARUGO - A. VERDE, *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, I, Milano, 2003, 163 e ss., ed Autori *ivi* citati.

¹¹ Cfr. A. RICCI, in *Bullismo e dintorni. Le relazioni disagiate nella scuola*, a cura di Z. Formella e A. Ricci, Roma, 2011, 85 e ss.

giante subcultura della prevaricazione¹²⁾ come quella della scuola palermitana in cui l'episodio contestato si verifica.

Rispetto al fenomeno del bullismo, osserva il Gip riprendendo recenti studi psicopedagogici, non esiste una regola generale. Appaiono tuttavia inefficaci e desueti «gli strumenti di correzione indicati tassativamente dai regolamenti in materia di istruzione relativi ad ammonimento, censura, sospensione dalla scuola, esclusione dagli scrutini o esami, espulsione»¹³. Talora per sdrammatizzare un episodio vessatorio è sufficiente l'ironia. Nondimeno, quando il comportamento aggressivo sia irredimibile, occorre un intervento deciso ma non determinabile *a priori*, tanto più che di norma le scuole non predispongono corsi di formazione riservati ai docenti di classi "difficili". In un *milieu* come quello della scuola in cui si è verificato l'episodio qui in commento, l'unico avamposto contro il bullismo – conclude il giudice – è rappresentato dalle iniziative estemporanee dei singoli soggetti. La legittimità del mezzo utilizzato è quindi dimostrata in concreto dalla tempestività dell'intervento, dalle caratteristiche di "resistenza eccezionale" del destinatario dei mezzi di correzione o di disciplina e dal modo in cui l'iniziativa correttiva è stata percepita dalla classe. Tali elementi, considerati nel loro complesso, consentono in ogni caso di escludere il dolo che connota il disvalore soggettivo della condotta di cui all'art. 571 c.p.

3. Segue: *e quelle (antitetiche) della sentenza d'appello*

Le argomentazioni addotte dal Gip per valutare l'insussistenza del fatto vengono ribaltate dalla pronuncia della Corte d'Appello¹⁴, più attenta – come accennato in precedenza – ai risvolti psicologici della punizione sul destinatario che alle sue particolari caratteristiche antropologiche di soggetto "difficile" inquadrato in un contesto "difficile". Un rilievo speciale occupa, poi, la ricostruzione dell'intento ingiurioso celato dietro l'uso – nel caso in esame – del termine "deficiente", ripetuto per ben cento volte.

La Corte d'Appello rivisita criticamente, in questa diversa prospettiva, la diagnosi riguardante i disturbi comportamentali da cui l'allievo punito sarebbe stato affetto dopo l'intervento "correttivo", l'inquadramento dell'episodio nell'am-

¹² La più efficace descrizione antropologica della subcultura della prevaricazione si trova tuttora nell'opera di H. HESS, *Mafia*, Bari-Roma, 1973, con prefazione di L. Sciascia: il "mafioso" non sa di essere tale, perché vive nella mafia come un feto nel liquido amniotico.

¹³ Gip Palermo, 27 giugno 2007, in *Quest. Giust.*, cit., 837.

¹⁴ Corte d'Appello di Palermo, III Sez. penale, 16 febbraio 2011, cit.

bito di atti di "bullismo" e la portata del messaggio "educativo" percepito dai compagni di classe.

La Corte accoglie preliminarmente il rilievo mosso dal Procuratore della Repubblica appellante, secondo il quale i termini dell'accusa sarebbero più ampi di quelli evidenziati dalla sentenza di primo grado. L'imputata non si sarebbe, infatti, limitata – con metodo obsoleto ma ancor lecito – a far scrivere cento volte all'allievo sul proprio quaderno la frase "sono un *emerito* deficiente" (poi corretta in "sono deficiente"), ma avrebbe pronunciato anche frasi lesive della dignità del minore e oggettivamente minacciose, quali l'annunciato intento di sottrarlo alla tutela dei genitori per farlo rinchiudere in un istituto. Le modalità stesse della punizione, inoltre, sarebbero state intrinsecamente afflittive: l'insegnante volle che l'operazione fosse compiuta in maniera assai scrupolosa e in presenza dei compagni, esigendo anche che il "compito" del ragazzo venisse sottoscritto dai genitori dell'alunno.

La sentenza di primo grado avrebbe sottovalutato la portata dei disturbi psicologici integranti la malattia nella mente di cui all'art. 571, comma 2, c.p. Essi, a detta dello psicologo, erano classificabili come "sintomi da disturbo acuto da stress", attribuiti dal giovane unicamente al timore che la professoressa – nota, a sua volta, per il temperamento "turbolento" – gli incuteva. Dagli atti processuali sarebbe inoltre improbabile attribuire tali disturbi a fattori eziologici diversi dal contegno della professoressa in aula. Essi consistevano, infatti, in sensazione di soffocamento e angoscia in classe, nella paura di tornare a scuola o di incontrare la docente per strada e in incubi notturni: sintomi peraltro scomparsi a seguito del cambio di istituto.

Le acquisizioni processuali non consentirebbero, contestualmente, di attribuire al minore atteggiamenti da "bullo": in questo passaggio le argomentazioni della Corte d'Appello si fanno più ardite, contraddicendo *in toto* la ricostruzione dell'episodio effettuata dal giudice di prime cure. La Corte condivide la sentenza impugnata circa le conseguenze delle manifestazioni di bullismo sulla personalità di giovani individui, da prevenire e contrastare con interventi tempestivi che interessino l'intero gruppo degli alunni e il *milieu* scolastico (genitori degli allievi inclusi). Tuttavia, la risposta educativa deve sempre essere «proporzionata al comportamento deviante» e non può mai consistere «in trattamenti lesivi dell'incolumità fisica e particolarmente afflittivi della personalità del minore».

Da queste considerazioni la Corte trae due deduzioni totalmente diverse:

- 1) la risposta punitiva della docente appare in ogni caso del tutto illegittima perché afflittiva della personalità del minore;

- 2) il minore offeso non sarebbe “bullo”. Meglio: non sarebbe più “bullo” dello stesso ragazzo da lui discriminato e offeso. Prove inequivocabili smentirebbero l’atteggiamento di sistematica derisione ed il tentativo di emarginazione nei confronti del compagno apostrofato come *gay*: due note sul registro di classe, attestanti che l’offensore e l’offeso “si rincorrono in aula” e “si picchiano”, dimostrerebbero «*che i due interagivano tra loro e mostravano pari vivacità*»¹⁵! Beninteso, sarebbe notoria la tendenza giovanile ad «utilizzare per offendere espressioni relative all’identità di genere: si tratta di pratica biasimevole», tale da rendere legittima la punizione in sé ma non il mezzo punitivo e nemmeno il messaggio trasmesso attraverso la punizione.

Si può concordare sulla difficoltà del contesto scolastico (ambiente privo di stimolazioni, codici linguistici ristretti e impropri, forte tasso di analfabetismo, influenza di modelli comportamentali deleteri), «ma non sul fatto che le caratteristiche della personalità dei due minori imponevano quella punizione, e neppure sulla non intenzionalità» dell’offesa arrecata al minore punito. Costui «non era un ragazzino problematico», essendo stato anzi dalla stessa docente definito intelligente e vivace, capace di ascoltare i rimproveri mossigli per i suoi comportamenti indisciplinati e persino di aiutare i compagni con difficoltà di apprendimento. Vero è che il ragazzo aveva già ricevuto ben ventitré note sul registro dall’inizio dell’anno scolastico, ma nessuna era stata «applicata per azioni aggressive verso compagni»: esse non denoterebbero, quindi, un comportamento prevaricatore, ma solo una personalità esuberante.

La natura dolosa del comportamento incriminato sarebbe infine dimostrata dalle dichiarazioni della stessa docente, che avrebbe qualificato l’atteggiamento del proprio allievo “privo di senso, di intelligenza”. Difficile sarebbe credere alla spiegazione dell’imputata sulla scelta del termine “deficiente” perché familiare al lessico degli allievi: in un ambiente come quello descritto dalla preside dell’istituto scolastico, è quanto meno «improbabile che bambini di undici anni o poco più utilizzassero nelle loro conversazioni il termine deficiente con riferimento alla sua etimologia e come sinonimo di insufficiente, carente, scarso o manchevole, e non lo adoperassero piuttosto, come avviene di solito, in senso spregiativo, come equivalente di imbecille, cretino o stupido».

La Corte d’Appello rileva tra l’altro – invero correttamente – che il significato etimologico dell’epiteto ben difficilmente poteva esser colto in presenza dell’aggettivo *emerito*: «nel linguaggio comune, adoperando un ironico ossimoro, si

¹⁵ Corsivo nostro.

usa accostare l'aggettivo "emerito" a termini che sono sinonimo di "deficiente": "sei un emerito cretino" o "sei un emerito imbecille"!». I bigliettini scritti dai compagni di classe e inseriti tra le fonti di prova non dimostrerebbero, sotto questo punto di vista, la giusta percezione del messaggio educativo: al contrario, essi sarebbero stati scritti solo *dopo* le lagnanze del padre dell'allievo punito e in evidenti condizioni di soggezione psicologica verso la docente¹⁶. Ciò trasfigura in senso decisamente illecito sia la *natura* (impropria) che la *destinazione* (consapevolmente offensiva e per nulla educativa) del mezzo di correzione utilizzato, che non può più essere considerato come mera espressione di uno "stile comunicativo superato" ma semmai di un comportamento afflittivo e umiliante, del tutto estraneo a qualsiasi funzione educativa.

4. Ragioni pedagogico-disciplinari e ius corrigendi

Gli spunti di riflessione offerti dalle sentenze qui illustrate possono riassumersi in due interrogativi di rilievo fondamentale. Occorre, in primo luogo, chiedersi se l'uso improprio di un mezzo correttivo – addirittura obsoleto, come nel caso di specie – possa essere legittimato da un contesto di emergenza subculturale, laddove il ricorso a metodi educativi "politicamente corretti" sia già risultato inefficace. La risposta affermativa a questa domanda implicherebbe una ricostruzione socio-antropologica del delitto di cui all'art. 571 c.p. in grado di attribuire una connotazione assai vasta allo *jus corrigendi*, ma non proprio in linea col principio personalistico emergente dalla Carta costituzionale e dalla Convenzione ONU di New York del 1989.

La sentenza di primo grado – molto attenta alle difficoltà dell'insegnamento in quartieri degradati – manifesta, in verità, una cospicua incongruenza tra premessa e conseguenze. Nella prima parte, l'abuso viene individuato in base alla natura e alla destinazione del mezzo correttivo utilizzato, sicché esso presupporrebbe sempre un'anomalia nei modi d'intervento, tenuto conto del *contesto culturale* e della *situazione concreta* su cui si innesta la condotta dell'agente. Si ribadisce tuttavia che il metodo "educativo" non può in ogni caso consistere

¹⁶ Secondo Corte d'Appello di Palermo, III Sez. penale, 16 febbraio 2011, cit., «l'iniziativa dei biglietti può essere considerata, peraltro, un atto ulteriormente vessatorio...in contrasto con i più elementari principi in materia di scienza pedagogica, giacché ha di fatto determinato, anche per la messa in discussione dell'intervento tutelante del padre del minore, una situazione di contrapposizione e conflitto tra il medesimo e la quasi totalità dei compagni, col conseguente suo isolamento rispetto al gruppo».

– in base a un’interpretazione evolutiva dell’art. 571 c.p. – in comportamenti offensivi o violenti, suscettibili di produrre un danno all’integrità fisio-psichica del minore. Eppure il Gip del Tribunale di Palermo afferma che l’uso improprio del mezzo educativo sia lecito in circostanze anomale, in qualche modo anche “eccezionali”, che giustifichino la rinuncia ai metodi correttivi più moderni e il ritorno a strumenti culturalmente superati ma incisivi. In tal modo si rischia, tuttavia, di instaurare una sorta di proporzione diretta tra l’anomalia del mezzo e quella del comportamento del destinatario della correzione: seguendo un’argomentazione di questa portata, si può paradossalmente arrivare a ritenere lecito l’uso di mezzi correttivi potenzialmente violenti per emendare da comportamenti violenti (*vim vi repellere licet?*).

In secondo luogo, diventa necessario comprendere l’opportunità di una ricostruzione del confine tra uso e abuso sulla base, da un lato, delle ripercussioni psico-emotive della punizione *borderline* e, dall’altro, delle intenzioni della docente al di là dell’obiettiva presenza di ragioni pedagogico-disciplinari. Aderendo a questa impostazione, si corre il pericolo di mortificare gli ambiti applicativi di metodi educativi eccentrici ma *legittimi*, ravvisando il dolo nell’inflizione certamente volontaria della punizione, prima che nella vera e propria consapevolezza dell’abuso perpetrato. La sentenza d’appello parte infatti da una spiccata connotazione soggettiva dell’abuso, fondata più sulla sensibilità turbata (non del tutto credibile) dell’allievo che sulla ricostruzione del momento genetico dell’abuso. Il bullismo che dà origine all’episodio viene in concreto ridimensionato fino alla banalizzazione: esso viene descritto come un fisiologico fenomeno di interazione tra adolescenti vivaci, in cui la vittima del bullo è parte integrante – dotata di pari potere contrattuale – di un “dialogo” che si manifesta anche attraverso inseguimenti e atti di violenza fisica (denotanti, al più, esuberanza ma non prepotenza). L’insulto discriminatorio al compagno viene infine liquidato come espressione di una “tendenza giovanile ad utilizzare per offendere espressioni relative all’identità di genere”, in rapporto alla quale qualunque intervento educativo diverso dal richiamo verbale risulta *in re ipsa* sproporzionato. A maggior ragione, in questa prospettiva, sarebbe spropositata una punizione per sua natura offensiva, come provato dal contegno complessivo della docente e dalla presenza dell’aggettivo “emerito” nella prima formulazione della frase “disciplinante”: una riflessione, questa, tanto intrigante quanto fuorviante, considerato che l’aggettivo rivelatore della consapevolezza dell’abuso è stato, di fatto, espunto dalla frase incriminata nella sua versione “definitiva”.

5. Le modalità dell'intervento correttivo:

abuso travisato da uso o uso travisato da abuso?

Entrambe le pronunzie sembrano fornire una valutazione parziale, comunque insoddisfacente, del fatto: la prima descrive in modo ineccepibile il contesto ambientale e le esigenze paideutiche che danno vita all'episodio, qualificando però come legittimo un metodo "estremo"; la seconda rinnega invece *a priori* sistemi educativi violenti e ridimensiona il "contesto ambientale", prescindendo dalla gravità oggettiva delle circostanze da cui l'abuso sarebbe scaturito. La prima ravvisa nel comportamento della docente un "uso travisato da abuso", pur sempre rientrante nell'ambito dello *jus corrigendi* su soggetti "difficili"; la seconda descrive invece senza mezze misure un "abuso travisato da uso", in cui l'intervento correttivo sarebbe sproporzionato sia in sé, posto che un mezzo correttivo ingiurioso non trarrebbe più alcuna legittimazione dall'attuale interpretazione dell'art. 51 c.p., sia in rapporto alla gravità effettiva della condotta dell'allievo.

Ora, non v'è dubbio che l'uso della ripetizione ossessiva di una frase "monitoria" sia retaggio di metodi educativi superati e, per certi versi, brutali, risalenti a epoche in cui persino l'insulto personale era considerato un mezzo "socialmente adeguato" di correzione dei comportamenti devianti. Tuttavia ciò non può comportare un pregiudiziale ridimensionamento del significato del fatto che ha dato origine alla correzione e, soprattutto, dei fattori ambientali che hanno condizionato l'intera vicenda: essi non possono probabilmente trasformare in uso l'abuso, ma diventano indispensabili per la ricostruzione di una condotta abusiva realmente *dolosa* da parte della docente. L'intento dell'insegnante di reprimere un comportamento discriminatorio e offensivo nei confronti di un altro allievo, specie se commesso da un soggetto abitualmente "refrattario" alle correzioni istituzionali, è in realtà difficilmente compatibile con un atteggiamento psicologico volto a infliggere una mortificazione gratuitamente lesiva della dignità del minore.

Esso pare invece, sia pure in modo spropositato e maldestro, espressione di un'istanza educativa volta al recupero della giusta percezione dei rapporti tra minori e, più in generale, tra esseri umani: istanza ispirata invero alla "tolleranza zero" nel modo più drastico, ma non per questo ancora dolosa, e correttamente percepita – persino in senso etimologico, con buona pace dell'aggettivo "emerito" – dai compagni di classe nei bigliettini sull'episodio acclusi agli atti del processo.

Si può discutere dell'uso del termine "deficiente" in senso prettamente eti-

mologico o offensivo, e tuttavia nel caso di specie non è tanto il termine in sé a generare “abuso”, quanto la sua ripetizione ossessiva: è la reiterazione, non l’epiteto in quanto tale, a dare l’impressione di un superamento dei limiti dell’uso, determinato dall’obiettivo di intimidire l’allievo “bullo” e di orientare culturalmente gli altri compagni. Ma proprio l’esigenza didatticamente doverosa di stigmatizzare un atteggiamento discriminatorio verso un compagno deriso in quanto “gay” esclude la doloosità di qualche “deficiente” di troppo, in considerazione della necessità di prevenire condotte prevaricatrici verso gli allievi più deboli.

Nel comportamento della professoressa sono ravvisabili, in effetti, gli estremi dell’eccesso *colposo*¹⁷ dai limiti dell’esercizio del diritto di correggere. La colpa *impropria*¹⁸ che caratterizza l’eccesso è *prima facie* simile al dolo: in essa il comportamento incriminato è sì volontario ma strutturalmente colposo, caratterizzato da una sproporzione tra mezzo e fine – presumibilmente determinata dall’exasperazione della docente e non da reali intenti offensivi – in presenza di tutti gli altri requisiti costitutivi della situazione scriminante. Certo, si potrebbe obiettare che, nel caso in esame, l’eccesso colposo conduca comunque alla non punibilità del fatto, stante l’assenza di una previsione espressa sull’abuso *colposo* dei mezzi di correzione o di disciplina: ma la “deficienza” di tutela del nostro sistema giuridico è qui quanto mai opportuna, considerata la difficoltà estrema del tentativo di educare l’allievo che manifesti disagio psicologico per il... tentativo di essere educato.

¹⁷ Per una sintesi delle due specie di eccesso colposo ascrivibili all’art. 55 c.p. (erronea valutazione dei presupposti fattuali della scriminante e superamento dei limiti oggettivi di una scriminante correttamente valutata) cfr. M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, I, 3^a ed., Milano, 2004, , *sub* art. 55, 3. In argomento v., tra gli altri, P. SIRACUSANO, voce *Eccesso colposo*, in *Dig. disc. pen.*, IV, Torino, 1990, 180 e ss.

¹⁸ Per tutti F. GIUNTA, *Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa*, I, Padova, 1993, 448.

Edizioni ETS
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa
info@edizioniets.com - www.edizioniets.com
Finito di stampare nel mese di maggio 2012